SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 95

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 aprile 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

99A2956-99A2957

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 aprile 1999.

Ulteriori disposizioni concernenti interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza nella sacca di Goro, nel comune di Goro, in provincia di Ferrara, colpita da una abnorme proliferazione di macro alghe. (Ordinanza n. 2976).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Vista l'ordinanza n. 2628 in data 24 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1997 con la quale il presidente della regione Emilia-Romagna è stato nominato commissario delegato per l'attuazione degli interventi urgenti e indifferibili atti a superare lo stato di emergenza e per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza e di messa in sicurezza, nonché per le opere necessarie a prevenire il ripetersi di rischi ambientali e danni alle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 giugno 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998 che proroga lo stato di emergenza nel territorio della regione Emilia-Romagna relativo alla sacca di Goro, in provincia di Ferrara, colpito da una eccezionale proliferazione algale fino al 30 giugno 1999;

Vista la nota del commissario delegato n. 18102/98/CDG in data 11 settembre 1998, nella quale sono riportati gli interventi urgenti già effettuati, e quelli ancora da effettuare;

Ritenuto di dovere completare gli interventi urgenti ed indifferibili onde non pregiudicare l'andamento dei lavori per il risanamento definitivo della sacca di Goro;

Sentito il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. GAB/99/04929/B02 del 16 marzo 1999;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna con nota n. AMP/AED/5538 del 3 marzo 1999;

Dispone:

Art. 1.

1. Il commissario delegato provvede al completamento degli interventi già autorizzati con l'ordinanza n. 2628 del 24 luglio 1997.

2. Il Ministero dell'ambiente per le attività di propria competenza previste dalla presente ordinanza si avvale del personale di cui all'art. 12, comma 3, dell'ordinanza n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999.

Art. 2.

1. Per gli interventi di cui all'art. 1 è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 7 miliardi alla cui copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'U.P.B. 4.2.1.1. capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1999.

2. La somma di cui al precedente comma 2 è versata in deroga al disposto dell'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e delle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relativa alle contabilità speciali, direttamente sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato - presidente della regione Emilia-Romagna.

3. Il commissario delegato di cui al precedente art. 1 può impegnare le somme relative all'attuazione della presente ordinanza nei limiti delle risorse dalla stessa autorizzate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

99A3172

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1º aprile 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Esseti acciai S.r.l., in Cardano al Campo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista la circolare n. 260/E del 5 novembre 1998, con la quale è stata conferita ai direttori regionali delega per l'adozione degli atti di applicazione e di diniego delle speciali agevolazioni di cui agli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 15 settembre 1998, con la quale la società Esseti acciai S.r.l., con sede in Cardano al Campo (Varese), ha chiesto la rateizzazione in cinque rate, prevista dall'art. 19, comma 3, nonché l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, successivo quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di febbraio 1998 per l'importo di L. 583.089.874 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste;

Considerato che, dall'istruttoria esperita secondo le istruzioni impartite con la circolare n. 284/E del 31 ottobre 1997, è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria dell'istante, con la conseguente impossibilità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Considerato che la società ha versato un acconto pari al 20% del carico tributario e che la riscossione del sopracitato iscritto a ruolo è garantita dal pignoramento eseguito in data 10 luglio 1998 dall'Esatri S.p.a., Concessione della provincia di Varese, da rinnovarsi alla scadenza del termine di cui all'art. 62;

Decreta:

Il carico tributario di L. 583.089.874, dovuto dalla Esseti acciai S.r.l., deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Varese nelle richieste cinque rate, calcolando, in luogo delle irrogate sanzioni che rimangono sospese fino all'esatto e puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto, sul debito d'imposta, gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo; all'esatto adempimento i ruoli già sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio.

Il carico così determinato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1999.

Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui all'art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fidejussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° aprile 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A3173

DECRETO 7 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Potenza.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA BASILICATA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, prot. n. 1998\11772 del 28 gennaio 1998 con il quale i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 338/P in data 10 marzo 1999 con la quale il Dirigente dell'ufficio provinciale di Potenza dell'Automobile club d'Italia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio in data 22 marzo 1999, dovuto alla sostituzione dei posti di lavoro automatizzati finalizzati alla nuova gestione delle procedure pubblico registro automobilistico ed alla predisposizione della rete locale (LAN);

Visto il provvedimento del 10 marzo 1999 con la quale la Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza ha autorizzato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Potenza per il giorno 22 marzo 1999;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Potenza nel giorno 22 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 7 aprile 1999

Il direttore regionale: LIBUTTI

99A3178

DECRETO 9 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA REGIONE
FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'Automobile club d'Italia - pubblico registro automobilistico di Trieste nel giorno 6 aprile 1999, al fine di poter procedere all'installazione di nuove apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate pubblico registro automobilistico;

Vista la nota dell'Automobil club d'Italia di Trieste, prot. n. 173 datato 6 aprile 1999, che ha confermato la predetta chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Trieste è accertato per il giorno 6 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 9 aprile 1999

Il direttore regionale: ZINNO

99A3179

DECRETO 13 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998 con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adempiere i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. n. 102/99/PRA del 15 gennaio 1999 con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il 29 marzo 1999, per rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure informatiche;

Vista la nota prot. n. 284/99 del 25 gennaio 1999 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce ha proposto l'emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari ricadenti nel giorno suindicato;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce è accertato per il giorno 29 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 aprile 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A3180

DECRETO 13 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998 con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1995, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. n. 4116 del 23 dicembre 1998, con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il 29 marzo 1999, per rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure informatiche;

Vista la nota prot. n. 283/99 del 25 gennaio 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Lecce ha proposto l'emissione del decreto di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari ricadenti nel giorno suindicato;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi è accertato per il giorno 29 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 aprile 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A3181

DECRETO 13 aprile 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998 con il quale il direttore generale del Dipartimento ha delegato i direttori regionali delle entrate territorialmente competenti ad emanare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1995, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazione, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota prot. n. 4/515 del 2 marzo 1999, con la quale il dirigente dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia ha comunicato il mancato funzionamento del proprio ufficio il 29 marzo 1999, per rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure informatiche;

Vista la nota prot. n. 1500 del 26 marzo 1999 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Bari ha autorizzato la chiusura al pubblico del pubblico registro automobilistico di Foggia per il giorno 29 marzo 1999;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia è accertato per il giorno 29 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 aprile 1999

Il direttore regionale: GIAMMARINO

99A3182

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Co.R.Es. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gallico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi in data 9 luglio 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Co.R.Es. - Società a responsabilità limitata», con sede in Gallico (Reggio Calabria);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Co.R.Es. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gallico (Reggio Calabria), costituita in data 15 febbraio 1993, con atto a rogito notaio dott. Nicola Comi, di Montebello Jonico, omologato dal tribunale di Reggio Calabria con decreto 12 marzo 1993, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Piero Antonio Mallamace, residente in Reggio Calabria, via Giuseppe Melacrinò n. 5, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3183

DECRETO 17 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «S.A.Mer. - Società agricola meridionale S.r.l.», in Cassano Jonico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 31 marzo 1998, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Cosenza, nei confronti della società cooperativa mista «S.A.Mer. - Società agricola meridionale S.r.l.», con sede in Cassano Jonio (Cosenza);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «S.A.Mer. - Società agricola meridionale S.r.l.», con sede in Cassano Jonio (Cosenza), costituita in data 30 gennaio 1990 con atto a rogito del notaio dott. Italo Scornajenghi di Cosenza, omologato dal tribunale di Castrovillari con decreto 19 marzo 1990, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Mauro Granieri, con residenza in Spezzano della Sila, via 1° Maggio n. 62, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3184

DECRETO 17 marzo 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Cooperativa Terra Nova S.r.l.», in Botricello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 3 luglio 1997, eseguiti dalla direzione provinciale del lavoro di Catanzaro, nei confronti della società cooperativa mista «Cooperativa Terra Nova S.r.l.», con sede in Botricello (Catanzaro);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «Cooperativa Terra Nova S.r.l.», con sede in Botricello (Catanzaro), costituita in data 3 giugno 1965 con atto a rogito del notaio dott. Michele Facchini di Coprani, omologato dal tribunale di Catanzaro con decreto 9 luglio 1965, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Francesco Abiusi residente in Catanzaro, via Montegrappa n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A3185

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 31 marzo 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16 - comma 1 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 236 del 9 ottobre 1997 inerente «Istituzione delle scuole di specializzazione in genetica medica e malattie dell'apparato respiratorio»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 14 ottobre 1998, dal senato accademico in data 30 novembre 1998, dal consiglio di amministrazione in data 10 dicembre 1998;

Preso atto della nota di indirizzo ministeriale prot. n. 1/98 recante «Legge 15 maggio 1997 n. 127 - autonomia didattica»;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal 302 al 309, relativi alla scuola di specializzazione di malattie dell'apparato respiratorio sono soppressi e sostituiti dai seguenti articoli con lo spostamento della numerazione successiva.

Dopo l'art. 301 viene inserita la seguente modifica statutaria:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO

Art. 302.

È istituita la Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio nella Università degli studi di Parma.

La Scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale delle malattie respiratorie comprensivo della prevenzione, fisiopatologia, semeiotica, patologia, diagnostica clinica e strumentale, clinica, terapia e riabilitazione delle malattie e delle emergenze respiratorie.

La Scuola rilascia il titolo di specialista in malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 303.

Il corso degli studi ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede un minimo di 200 ore di insegnamento (didattica formale e seminariale) ed una attività di tirocinio guidato attraverso frequenza delle strutture della Scuola fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno, operante nel servizio sanitario nazionale.

Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della Scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, nonché le strutture ospedaliere del SSN convenzionate. Le strutture ospedaliere convenzionabili debbono rispondere, nel loro insieme, a requisiti di idoneità per disponibilità di attrezzature e dotazioni strumentali, per tipologia dei servizi e delle prestazioni eseguite, secondo quanto stabilito per le procedure di cui al decreto interministeriale del 17 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1998. Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, operanti in settore coerente con quello della scuola di specializzazione. Le predette strutture, non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502.

La formazione deve avvenire nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria.

Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in 6 per ciascun anno di corso, con un massimo totale di 24 specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità ed il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e dalla successiva ripartizione dei posti tra le università. Il numero di iscritti a ciascuna scuola non può superare quello totale previsto nello statuto.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione nella scuola coloro che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle autorità accademiche italiane.

L'abilitazione alla professione di medico chirurgo deve essere conseguita prima dell'inizio del secondo semestre del primo anno.

Il concorso di ammissione alla scuola è effettuato secondo le norme generali attualmente vigenti.

Art. 304.

Il consiglio della Scuola determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi nei diversi anni e nei presidi diagnostici e clinici, compresi quelli convenzionati.

Il consiglio determina pertanto:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei periodi temporali dell'attività didattica (teorica e seminariale) e di quella di tirocinio, compresa quella relativa all'area specialistica comune e specialità propedeutiche o affini.

Il piano di studi e di addestramento professionale è determinato dal consiglio della scuola sulla base degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, che sono indicati nella tabella *A*.

Costituiscono apporti minimi obbligatori sia propedeutici che di approfondimento scientifico-culturale, che infine di professionalizzazione, compresa quella relativa all'attività comune a settori specialistici affini, quelli relativi ai settori seguenti:

E04B Biologia molecolare; E09A Anatomia umana; E09B Istologia; E06A Fisiologia umana; F04A Patologia generale; F04B Patologia clinica; E0SA Biochimica; F05X Microbiologia e microbiologia clinica; F06A Anatomia patologica; F07A Medicina interna; F07B Malattie dell'apparato respiratorio; F18X Diagnostica per immagini e radioterapia; F23A Scienze infermieristiche generali e cliniche; L18C Linguistica inglese.

Il piano dettagliato delle attività formative dell'intero corso di formazione, comprese quelle di cui al precedente comma, è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi; tale piano rispecchia i requisiti standard nazionali elaborati dai direttori delle scuole ed approvati dal consiglio universitario nazionale.

Art. 305.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma attività comuni degli specializzandi,

e quelle specifiche relative al tirocinio; il consiglio concorda con gli specializzandi stessi la scelta di eventuali aree elettive d'approfondimento opzionale, pari a non oltre il 25% dell'orario annuo, e che costituiscono orientamento all'interno della specializzazione.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere idonee convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati dai docenti ai quali è stata affidata la responsabilità didattica ed in servizio nelle strutture presso le quali il tirocinio è stato svolto. Ai fini dell'attestazione di frequenza il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base d'idonea documentazione, l'attività svolta all'estero in strutture universitarie od extrauniversitarie.

Art. 306.

L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica clinica assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso. La commissione finale è nominata dal rettore in relazione alla vigente normativa.

Lo specializzando, per superare l'esame finale, deve aver sostenuto gli esami annuali ed i relativi tirocini e deve aver condotto, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti specialistici stabiliti secondo uno standard nazionale specifico della scuola, volto ad assicurare il conseguimento di capacità professionali adeguate allo standard europeo.

Art. 307.

Le tabelle relative allo standard nazionale (relativo agli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza, all'attività minima per l'ammissione all'esame finale, alle strutture minime necessarie per le istituzioni convenzionabili) sono fissate con le procedure indicate nel decreto interministeriale del 17 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1998. Gli aggiornamenti periodici sono disposti con le medesime procedure, sentiti i direttori delle scuole di specializzazione in malattie dell'apparato respiratorio.

A) - Area di medicina interna

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio alle suddette malattie. Deve acquisire inoltre la capacità di valutazione delle connessioni ed influenze intersistemiche.

Settori: E06A Fisiologia umana, F04B Patologia clinica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini.

B) - Area propedeutica

Obiettivi: lo specializzando deve perfezionare le conoscenze fondamentali di morfologia e fisiologia dell'apparato respiratorio allo scopo di acquisire ulteriori nozioni sulle basi biologiche, sulla fisiopatologia e clinica delle malattie respiratorie; deve inoltre acquisire capacità di valutazione per le connessioni e le influenze fra problemi respiratori e problemi di altri organi ed apparati; e deve altresì acquisire padronanza degli strumenti idonei per il rinnovamento delle proprie conoscenze professionali.

Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, F04A Patologia generale, L18C Linguistica inglese, informatica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

C) - Area di fisiopatologia respiratoria

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire conoscenze avanzate sui meccanismi eziopatogenetici che determinano lo sviluppo delle malattie dell'apparato respiratorio e deve acquisire conoscenze di fisiopatologia clinica.

Settori: E04B Biologia molecolare, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

D) - Area di laboratorio e diagnostica strumentale

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e teoriche in tutti i settori di laboratorio applicati alle malattie respiratorie con particolare riguardo alla citoistopatologia, alle tecniche immunoallergiche, alle tecniche di valutazione della funzione dei vari tratti dell'apparato respiratorio e della cardioemodinamica polmonare; deve acquisire conoscenze e capacità interpretative nella diagnostica per immagini e nelle varie tecniche diagnostiche di pertinenza delle malattie dell'apparato respiratorio; deve altresì saper eseguire alcune tecniche diagnostiche, seguendo le norme di buona pratica clinica.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F18X Diagnostica per immagini, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

E) - Area dell'endoscopia

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze tecniche e la pratica clinica relativa alla diagnostica endoscopica pleurica e bronchiale, alla terapia endobronchiale; deve saper eseguire le tecniche endoscopiche secondo le norme di buona pratica clinica e deve saper applicare tali norme in studi clinici.

Settori: F06A Anatomia patologica, F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F18X Diagnostica per immagini.

F) - Area delle emergenze respiratorie

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessaria a trattare le principali patologie che costituiscono condizione di emergenza respiratoria.

Settori: F21X Anestesia e rianimazione, F07X Farmacologia, F07B Malattie dell'apparato respiratorio.

G) - Area delle tubercolosi e delle malattie infettive dell' apparato respiratorio

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche necessarie per la valutazione epidemiologica, la prevenzione, la diagnostica microbiologica e immunologica, la diagnostica clinico strumentale, la

terapia e la riabilitazione della tubercolosi e delle malattie infettive dell'apparato respiratorio; deve conoscere e saper applicare le relative norme di buona pratica clinica e profilassi.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F07I Malattie infettive, F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F07X Farmacologia, F23A Scienze infermieristiche.

H) - Area della clinica delle malattie respiratorie

Obiettivi: lo specializzando deve acquisire tutte le conoscenze per la valutazione epidemiologica, prevenzione, diagnostica clinico-strumentale, terapia e riabilitazione delle malattie respiratorie nelle sue varie problematiche cliniche, deve conoscere le norme di buona pratica clinica e deve saperle applicare in studi clinici controllati.

Settori: F07B Malattie dell'apparato respiratorio, F23A Scienze infermieristiche, F01X Statistica medica, F07X Farmacologia.

Tabella *B* - Requisiti minimi di apprendimento professionalizzante dello specializzando.

Lo specializzando viene ammesso all'esame finale di diploma se documenta oggettivamente che:

a) ha seguito almeno 200 casi di patologia respiratoria, 60 almeno dei quali di natura neoplastica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati anamnestici ed obiettivi, alla programmazione degli interventi diagnostici e terapeutici razionali, e alla valutazione critica dei dati clinici: ha presentato almeno 10 casi negli incontri formali della scuola;

b) ha seguito in videoendoscopia almeno 200 broncoscopie, e ne ha eseguite personalmente almeno 30 con prelievi bioptici appropriati;

c) ha dimostrato una capacità di sintesi e di presentazione della propria esperienza fisiopatologica e clinica specialistica, nel quadriennio, con almeno due comunicazioni presentate alla società scientifica nazionale;

d) ha adempiuto ad una delle attività di perfezionamento opzionali seguenti:

1) Allergologia respiratoria: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 tests cutanei con contemporanea valutazione dei tests diagnostici in vitro e del comportamento della funzione respiratoria (compresi almeno 50 tests di provocazione bronchiale) e almeno 100 interventi di terapia iposensibilizzante specifica.

2) Broncologia: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 50 endoscopie bronchiali, con relativi prelievi bioptici, unitamente alla valutazione radiologica dei casi in esame; deve aver eseguito almeno 50 interventi di terapia bronchiale; deve aver eseguito almeno 50 tests di broncoreattività aspecifica e deve altresì aver eseguito tutte le manovre di studio sulle secrezioni bronchiali (citoistologia, reologia, batteriologia, ecc.) relativi ai casi in studio.

3) Fisiopatologia polmonare: lo specializzando deve aver eseguito personalmente almeno 100 indagini di valutazione della funzionalità polmonare, tests funzionali respiratori e di cardioemodinamica polmonare.

4) Oncologia polmonare: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 100 casi di neoplasie maligne, sia nella fase dell'iter diagnostico che nelle applicazioni terapeutiche, in particolare terapia citostatica e radiante.

5) Insufficienza respiratoria cronica: lo specializzando deve aver seguito personalmente almeno 30 casi di insufficienza respiratoria cronica grave nelle sue varie fasi clinicoevolutive con acquisizione delle relative pratiche terapeutiche e di riabilitazione, comprese quelle della terapia intensiva, e semi-intensiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 31 marzo 1999

p. *Il rettore:* SCARAVELLI

99A3046

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della «Fondazione italiana Gestalt», in Roma

Con decreto ministeriale dell'8 aprile 1999, è stata riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato della «Fondazione italiana Gestalt (F.I.G.)», con sede in Roma, e ne è stato approvato il relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 23 aprile 1998, numero di repertorio 18839/3560, a rogito del notaio Giulio Majo.

99A3186

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.10316-XV.J(1671) del 18 marzo 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 530 (d.f.: Martarello libellula)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10301-XV.J(1666) del 18 marzo 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 2048 (d.f.: Martarello candela romana 6 colpi)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Beijing Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo

unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10305-XV.J(1666) del 18 marzo 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 2027 (d.f.: Martarello candela romana 6 stelle fischianti)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Beijing Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10314-XV.J(1680) del 18 marzo 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 0038 (d.f.: Martarello razzo fischio e colore)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10311-XV.J(1681) del 18 marzo 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 0445 (d.f.: Martarello razzo fischio con colpo)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10303-XV.J(1662) del 18 marzo 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 504 (d.f.: Martarello farfalla)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Produce Fireworks and Fireckrackers - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10302-XV.J(1665) del 18 marzo 1999, il manufatto esplosivo denominato «M.A. 2024 (d.f.: Martarello candela romana 10 stelle fischianti)», che la Martarello S.r.l. con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo) intende importare dalla ditta Beijing Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria - gruppo C dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A3187

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti di approvazione dei programmi di riorganizzazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 25621 del 21 gennaio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 al 2 novembre 1998, della ditta S.r.l. S.El.Ca., con sede in Caserta e stabilimento di Castello di Cisterna (Napoli).

Con decreto ministeriale n. 25626 del 21 gennaio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 gennaio 1998 al 1º gennaio 2000, della ditta S.p.a. Peyrani Sud, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Con decreto ministeriale n. 25671 del 27 gennaio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 28 luglio 1998 al 27 luglio 1999, della ditta S.p.a. Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma e unità di San Martino Buon Albergo (Verona).

Con decreto ministeriale n. 25672 del 27 gennaio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º marzo 1998 al 28 febbraio 1999, della ditta S.p.a. Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma e unità di Novara.

Con decreto ministeriale n. 25792 del 19 febbraio 1999, è accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 luglio 1998 al 5 luglio 1999, della ditta S.p.a. Officine Grafiche De Agostini, con sede in Novara e unità di Novara.

Con decreto ministeriale n. 25793 del 19 febbraio 1999, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º febbraio 1997 al 31 luglio 1998, della ditta S.p.a. Galileo Industrie Ottiche, con sede in Venezia-Marghera (Venezia) e unità di Venezia-Marghera (Venezia). Legge n. 223/1991, art. 1, comma 10.

99A2869

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale n. 25605 del 19 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 28 luglio 1997, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Sesaab, con sede in Bergamo e unità di Bergamo (due prepensionabili), per un massimo di due dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 23 dicembre 1997 al 22 giugno 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 10 giugno 1998 n. 24650 limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 25661 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.c. a r.l. Ansa Agenzia nazionale stampa associata, con sede in Roma e unità di Roma e sedi periferiche collegate, per un massimo di cinquanta dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 21 maggio 1998 al 20 maggio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1998 n. 25230 limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 25662 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 luglio 1998, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. De Agostini diffusione del libro, con sede in Novara e unità di Roma, per un massimo di cinquantacinque dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 31 luglio 1997 al 30 luglio 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 luglio 1998 n. 24796 limitatamente all'art. 2.

Con decreto ministeriale n. 25800 del 19 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 19 febbraio 1999, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. S.I.E., con sede in Trento e unità di Trento, per un massimo di trentacinque dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 15 ottobre 1997 al 14 ottobre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 aprile 1998 n. 24306.

99A2870

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di conversione aziendale

Con decreto ministeriale n. 25620 del 21 gennaio 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per conversione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 giugno 1997 al 15 novembre 1998, della ditta S.p.a. Marcotex, con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza) e unità di Melfi (Potenza).

Con decreto ministeriale n. 25673 del 27 gennaio 1999, per le motivazioni in premessa esplicitate è approvato il programma per conversione aziendale, limitatamente al periodo dal 16 giugno 1997 al 10 ottobre 1998, della ditta S.p.a. Marcofil, con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza) e unità di S. Nicola di Melfi (Potenza).

99A2871

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale

Con decreto ministeriale n. 25614 del 21 gennaio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 27 luglio 1998 al 19 settembre 1999, della ditta S.p.a. Carrozzeria Bertone, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino).

Con decreto ministeriale n. 25629 del 21 gennaio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 1º febbraio 1999, della ditta snc Edelweiss di Sereno Barberis Negra & C., con sede in Trivero (Biella) e unità di reparti Biella (Biella).

Con decreto ministeriale n. 25668 del 27 gennaio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 17 marzo 1998 al 16 marzo 1999, della ditta S.r.l. Way Assauto dal 1º giugno 1998 Arvin Suspension System Italia, con sede in Asti già Beinasco (Torino) e unità di Asti.

Con decreto ministeriale n. 25670 del 27 gennaio 1999, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º aprile 1998 al 31 dicembre 1998, della ditta S.p.a. Istituto farmaco biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena) e unità di Monteriggioni (Siena).

99A2872

Accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale della ditta S.I.E. S.r.l., in Trento

Con decreto ministeriale n. 25794 del 19 febbraio 1999, è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 15 ottobre 1997 al 14 aprile 1999, della ditta S.r.l. S.I.E., con sede in Trento e unità di Trento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 8 aprile 1998 n. 24306.

99A2873

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25603 del 18 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Editrice il Giorno, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di quindici dipendenti in CIGS (tre prepensionabili), Roma, per un massimo di quattro dipendenti in CIGS, per il periodo dal 1º aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 25604 del 10 gennaio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 3 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonchè la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.p.a. Editrice il Giorno, con sede in Milano, unità di Milano, per un massimo di tre dipendenti in CIGS (tre prepensionabili) Roma, per un massimo di sei dipendenti in CIGS (uno prepensionabile), per il periodo dal 1º aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 25606 del 19 gennaio 1999, ai sensi dell.art. 4, comma 21 e dell.art. 9, comma 25, punto *b)* del decreto-legge 1º gennaio 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 24 settembre 1997, con effetto dal 26 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Beniconf, con sede in Castrovillari (Cosenza), unità di Castrovillari (Cosenza), per un massimo di undici dipendenti, per il periodo dal 26 ottobre 1998 al 25 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 11 novembre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25633 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell.art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto del 26 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Eutron S., con sede in Latina, unità di Latina, per un massimo di venti dipendenti, per il periodo dal 1º settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 23 ottobre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

Con decreto ministeriale n. 25634 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di cinquantotto dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 al 13 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25634 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di ventinove dipendenti per il periodo dal 19 novembre 1998 al 28 febbraio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25634 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di cinque dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 al 31 gennaio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25634 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo di due dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 all'8 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25634 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 29 novembre 1996, con effetto dal 19 marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Apsia Med, con sede in Reggio Calabria, unità di Reggio Calabria, per un massimo un dipendenti, per il periodo dal 19 novembre 1998 al 9 marzo 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 15 luglio 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25635 del 22 gennaio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 16 maggio 1997, con effetto dal 29 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Selenia, con sede in Crotone, unità di Crotone, per un massimo quarantuno dipendenti, per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavoratori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25636 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. CITE, con sede in Ferentino (Frosinone), unità di Ferentino (Frosinone), per il periodo dal 1° maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 giugno 1998 con decorrenza 1° maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25637 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. ANZAV, con sede in Monte di Procida (Napoli), unità di Napoli, per il periodo dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata l'11 agosto 1998 con decorrenza 29 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25638 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Presa Impianti, con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25639 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alpitel, con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Frasso Sabino (Rieti), Frosinone, Genova, Imperia, Moncalieri (Torino), Nucetto (Cuneo), Pomezia (Roma), Roma, Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 6 luglio 1998 al 5 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1998 con decorrenza 6 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25640 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Delphi Italia automative systems, con sede in Torino, unità di Alessandria, per il periodo dal 13 maggio 1998 al 12 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 13 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25641 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Edelweiss di Sereno Barberis Negra & C., con sede in Trivero (Biella), unità di reparti Biella, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1° agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 2 febbraio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25642 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unità di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi è stato l'intervento della cassa integrazione guadagni oridinaria o straordinario presso la società appaltante anch'essa di seguito indicata: S.r.l. Programma 2 mensa aziedale c/o Maserati S.p.a., con sede in Vignola (Modena), unità di Modena, per il periodo dal 6 ottobre 1997 al 1° aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 3 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25643 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integra-

zione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.El.Ca., con sede in Caserta, unità di stabilimento di Castello di Cisterna (Napoli), per il periodo dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 novembre 1997 con decorrenza 3 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25644 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Solari, con sede in Prato Carnico (Udine), unità di Prato Carnico fraz. Pesariis (Udine), per il periodo dal 15 gennaio 1998 al 2 luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1998 con decorrenza 15 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7 agosto 1998 n. 24933.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25645 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcotex, con sede in S. Nicola Di Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 16 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25646 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E., con sede in Firenze, unità di Arezzo, Campi Bisenzio (Firenze), Empoli (Firenze), Figline D'Arno (Firenze), Firenze (direzione), Gallicano (Lucca), Porcari (Lucca) e Roma, per il periodo dal 29 giugno 1998 al 28 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1998 con decorrenza 29 giugno 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25647 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Etheco - European Thermostat Company, con sede in Salerno, unità di Salerno (stabilimento) per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 1° marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25648 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.S.E.D., con sede in Salerno - località Fuorni, unità di Salerno - località Fuorni, per il periodo dal 1° marzo 1993 al 31 agosto 1993.

Istanza aziendale presentata l'8 aprile 1993 con decorrenza 1° marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25649 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Roma, unità di Bari, Caltanisetta, Enna (cantiere), Messina (uffici e cantiere), Palermo (cantiere), Patti (Messina), Siracusa e Trapani, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 settembre 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale di previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25650 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Peyrani Sud, con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 2 gennaio 1998 al 1° luglio 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1998 con decorrenza 2 gennaio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25651 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozeria Bertone, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 9 luglio 1998 con decorrenza 27 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25652 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trafilerie Meridionali, con sede in Pescara, unità di Chieti Scalo (Chieti), per il periodo dal 14 marzo 1999 al 13 settembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 15 settembre 1998 con decorrenza 14 marzo 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25653 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Iskia, con sede in Strada C N. 10 S. Zeno (Arezzo), unità di Arezzo, per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 27 ottobre 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1998 con decorrenza 27 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25654 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Palazzina Camiceria, con sede in Pontevico (Brescia), unità di Pontevico (Brescia), per un massimo di 41 dipendenti, per il periodo dal 3 novembre 1998 al 2 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1998 con decorrenza 3 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25655 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Grafischena, con sede in Fasano (Brindisi), unità di Fasano (Brindisi) (stabilimento e uffici), per un massimo di 25 dipendenti, per il periodo dal 1° dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 1° dicembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25656 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gilardoni, con sede in Milano, unità di Roma (filiale), per un massimo di 1 dipendente, Mandello del Lario (Como), per un massimo di 17 dipendenti, Milano, per un massimo di 1 dipendente, Motta S. Anastasia (Catania), per un massimo di 12 dipendenti, per il periodo dal 27 luglio 1998 al 23 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 27 luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25657 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impregilo Gruppo Fiat, con sede in Milano, unità di cantieri in Lombardia, cantieri nel Lazio, Milano, Roma, Sesto S. Giovanni e Rho (Milano), per un massimo di 592 dipendenti, per il periodo dal 23 luglio 1998 al 22 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 5 agosto 1998 con decorrenza 23 luglio 1998.

Delibera CIPE n. 18/10/94, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25658 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 16 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli-Grugliasco (Torino), per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1° febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 31 luglio 1998 con decorrenza 2 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25659 del 22 gennaio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Componenti Presse, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Grugliasco e Pont Canavese (Torino), per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1° febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1998 con decorrenza 2 agosto 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25660 del 22 gennaio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Egidi Domenico, con sede in Folignano (Ascoli Piceno), unità di Folignano (Ascoli Piceno), per un massimo di 50 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 novembre 1998 al 22 maggio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra, è prorogata dal 23 maggio 1999 al 22 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25677 del 1° febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Way Assauto dal 1° giugno 1998 Arvin Suspension Systems Italia, con sede in Asti, già Beinasco (Torino), unità di Asti, per il periodo dal 17 marzo 1998 al 16 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1998 con decorrenza 17 marzo 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25678 del 1° febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marcofil con sede in S. Nicola di Melfi (Potenza), unità di S. Nicola Melfi (Potenza), per il periodo dal 16 giugno 1997 al 15 dicembre 1997.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1997 con decorrenza 16 giugno 1997.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25679 del 1° febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma, unità di San Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 28 luglio 1998 al 27 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1998 con decorrenza 28 luglio 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25680 del 1° febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto Farmaco Biologico Ripari-Gero, con sede in Monteriggioni (Siena), unità di Monteriggioni (Siena), per il periodo dal 1° aprile 1998 al 30 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 maggio 1998 con decorrenza 1° aprile 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25681 del 1° febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma, unità di Novara, per il periodo dal 1° marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1998 con decorrenza 1° marzo 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25682 del 1° febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cos.I.R., con sede in Roma, unità di Altavilla Vicentina (Vicenza), Bari, Catania, Cosenza, Foggia, Lamezia Terme (Catanzaro), Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Vigliano Biellese (Biella), Viterbo per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1997 con decorrenza 18 maggio 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25683 del 1º febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Perosa, con sede in Milano, unità di Perosa Argentina (Torino), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25684 del 1º febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 7 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sandretto Industrie, con sede in Grugliasco (Torino), unità di Collegno (Torino), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 2 agosto 1998 al 1º febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata l'8 agosto 1998 con decorrenza 2 agosto 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25685 del 1º febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarriò S.A. dal 1º dicembre 1998 Reno De Medici, con sede in Milano, unità di: Direzione Pontenuovo di Magenta (Milano), per un massimo di 28 dipendenti, ufficio commerciale di Aprilia (Latina), per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25686 del 1º febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Meccanica Stampi, sede in Abbiategrasso (Milano), unità in Abbiategrasso (Milano), per un massimo di 27 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 20 giugno 1998 al 19 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 20 dicembre 1998 al 19 giugno 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25687 del 1º febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.T. Sistem, sede in via Maioliche, 53, unità in Milano, per un massimo di 2 dipendenti, Rovereto (Trento), per un massimo di 10 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1998 al 15 aprile 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 16 aprile 1999 al 15 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25688 del 1º febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Artidomo Italia, sede in Gravellona Toce (Verbania), unità di Gravellona Toce (Verbania), per un massimo di 44 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 gennaio 1994 al 27 luglio 1994.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 28 luglio 1994 al 27 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25689 del 1º febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Meccaniche già Calobri, sede in Settimo Milanese (Milano), unità in Settimo Milanese (Milano), per un massimo di 23 dipendenti è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 ottobre 1998 al 7 aprile 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'8 aprile 1999 al 21 giugno 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25690 del 1º febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Meccaniche già Calobri, sede in Settimo Milanese (Milano), unità di Settimo Milanese (Milano), per un massimo di 23 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 giugno 1998 al 7 ottobre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituito il decreto ministeriale 20 ottobre 1998 n. 25254.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25691 del 1º febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.a.r.l. Dedo Sistemi Gestione e Partecipazioni, sede in Firenze, unità di Firenze, per un massimo di 20 dipendenti, Viareggio (Lucca), per un massimo di 3 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1º giugno 1998 al 30 novembre 1998.

La corresponsione del trattamento disposta come di cui sopra è prorogata dal 1º dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 14 settembre 1998 n. 25018.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25692 del 1º febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zani Cirano, sede in Barberino Val d'Elsa (Firenze), unità in Barberino Val d'Elsa (Firenze), per un massimo di 84 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 22 ottobre 1998 al 21 aprile 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 22 aprile 1999 al 21 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25693 del 1º febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller Meccanica, sede in Cagliari, unità di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 322 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 febbraio 1998 al 2 agosto 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 25729 dell'11 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996, con effetto dal 1º dicembre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Raccorderia Meridionale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Castellammare di Stabia (Napoli), per un massimo di 32 dipendenti, per il periodo dal 1º dicembre 1998 al 31 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 17 giugno 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato ad egorare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25730 dell'11 febbraio 1999:

ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 28 settembre 1998 al 31 agosto 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 14 ottobre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato ad egorare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 28 settembre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.c. a r.l. Agrofil, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 28 settembre 1998 al 27 settembre 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 14 ottobre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato ad egorare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25731 dell'11 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella

legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo dal 7 ottobre 1998 al 4 maggio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 dicembre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato ad egorare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25732 dell'11 febbraio 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b),* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera *A)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 7 ottobre 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Saldotecnica, con sede in Siracusa, unità di Siracusa, per un massimo di 11 dipendenti, per il periodo dal 7 ottobre 1998 al 24 agosto 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 29 dicembre 1998, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata di cui sopra, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità ove spettante.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato ad egorare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25735 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Di Nicola Gennaro & Figli, con sede in S. Giovanni Teatino (Chieti), unità di stabilimento S. Giovanni Teatino (Chieti), per il periodo dal 3 agosto 1998 al 2 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 3 agosto 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25736 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imet, con sede in Perugia, unità di Ciampino (Roma), per un massimo di 58 dipendenti, per il periodo dal 1º luglio 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1998 con decorrenza 1º luglio 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25737 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.E.LI. Telefonica Elettrica Ligure, con sede in Roma, unità di Capezzano Pianore (Lucca), per un massimo di 9 dipendenti, S. Stefano Magra (La Spezia), per un massimo di 53 dipendenti, Savona, per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 1º giugno 1998 al 30 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 1º giugno 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25738 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 3 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Byblos, con sede in Ancona, unità di Ancona, per un massimo di 69 dipendenti, per il periodo dal 26 ottobre 1998 al 25 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1998 con decorrenza 26 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25739 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Axis, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), unità di Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), per un massimo di 28 dipendenti, per il periodo dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 20 novembre 1997 con decorrenza 21 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25740 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Barilla Alimentare - Gruppo Barilla, con sede in Parma, unità di Novara, per un massimo di 20 dipendenti, per il periodo dal 1º settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 1º settembre 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25741 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 1º giugno 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo San Rocco, con sede in Milano, unità di San Zenone (Pavia), per un massimo di 3 dipendenti, unità di Solaro (Milano), per un massimo di 76 dipendenti, per il periodo dal 20 aprile 1998 all'11 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 27 aprile 1998 con decorrenza 20 aprile 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1º giugno 1998, n. 24633, limitatamente all'art. 2.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25742 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Galileo Vacuum Systems, con sede in Prato, unità di Prato, per un massimo di 30 dipendenti, per il periodo dal 12 luglio 1998 all'11 gennaio1999.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1998 con decorrenza 12 luglio 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25743 dell'11 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. R.T.A. Editore (in fallimento), con sede in Roma, unità di Milano, per un massimo di 4 dipendenti in CIGS, unità di Roma, per un massimo di 20 dipendenti in CIGS, per il periodo dall'11 maggio 1998 al 10 novembre 1998.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

Con decreto ministeriale n. 25744 dell'11 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.GEN., sede in Genova, unità in Genova, per un massimo di 51 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 5 giugno 1998 al 4 dicembre 1998.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 5 dicembre 1998 al 4 giugno 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25745 dell'11 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Giofra, sede in Mosciano S. Angelo (Teramo), unità in Giofra (Teramo), per un massimo di 48 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 agosto 1998 all'11 febbraio 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 febbraio 1999 all'11 agosto 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25746 dell'11 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Industrie, sede in Genova, unità di Genova, per un massimo di 40 dipendenti, unità di Pozzolo Formigaro (Alessandria), per un massimo di 128 dipendenti e unità di Sessa Aurunca (Caserta), per un massimo di 305 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1998 al 5 giugno 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 6 giugno 1999 al 5 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25747 dell'11 febbraio 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo San Rocco, sede in Milano, unità in San Zenone Po (Pavia), per un massimo di 3 dipen-

denti, e unità di Solaro (Milano), per un massimo di 76 dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 ottobre 1998 all'11 aprile 1999.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 12 aprile 1999 all'11 ottobre 1999.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale per la previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25809 del 24 febbraio 1999, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 relativi al periodo dal 20 novembre 1998 al 19 maggio 1999, della ditta: S.p.a. Ela, con sede in Napoli e unità di Marcianise (Caserta).

Con decreto ministeriale n. 25826 del 26 febbraio 1999:

1) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. già SCAC, con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 2 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1998 al 1° gennaio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 gennaio 1999, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

2) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. già SCAC, con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di un dipendente, per il periodo dal 5 aprile 1998 al 22 febbraio 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 gennaio 1999, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

3) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. già SCAC, con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1998 al 18 marzo 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 gennaio 1999, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale;

4) ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e dell'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 5 aprile 1998, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. SO.FI.PA. già SCAC, con sede in Roma, unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 23 dipendenti, per il periodo dal 5 aprile 1998 al 4 aprile 1999.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 13 gennaio 1999, come da protocollo dello stesso.

La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, come sopra prorogata, è ridotta del dieci per cento.

La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilità, ove spettante.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

Con decreto ministeriale n. 25827 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Leggiuno, con sede in Leggiuno (Varese) e unità di Leggiuno (Varese), per un massimo di 50 dipendenti, per il periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 luglio 1999.

Istanza aziendale presentata il 14 gennaio 1999 con decorrenza 4 gennaio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25828 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma) e unità di Ciampino (Roma), per un massimo di 8 dipendenti in CIGS (5 prepensinabili), per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.

Con decreto ministeriale n. 25829 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linostar, con sede in Milano e unità di Patrica (Frosinone), per un massimo di 41 dipendenti, per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1998 con decorrenza 18 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25830 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morgana, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria, per un massimo di 88 dipendenti, per il periodo dal 14 aprile 1997 al 13 ottobre 1997.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1997 con decorrenza 14 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25831 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bayer biologicals, con sede in Milano e unità di Bellaria, frazione Rosia Sovicille (Siena), per un massimo di 73 dipendenti, per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1998 con decorrenza 1° luglio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25833 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. PPM industria poligrafica, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano), per un massimo di 12 dipendenti in CIGS (12 prepensionabili), per il periodo dal 1° agosto 1998 al 31 gennaio 1999.

Con decreto ministeriale n. 25834 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carbosulcis, con sede in Gonnessa (Cagliari) e unità di Miniera Monte Sinni (Cagliari), per un massimo di 650 dipendenti, per il periodo dal 5 luglio 1998 al 4 gennaio 1999.

Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1998 con decorrenza 5 luglio 1998.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25835 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Cagliari, per un massimo di 70 dipendenti, Nuoro per un massimo di 18 dipendenti, Oristano per un massimo di 30 dipendenti, Sassari per un massimo di 122 dipendenti, per il periodo dal 7 maggio 1998 al 6 novembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1998 con decorrenza 7 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25836 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A. - Impianti telefonici elettrici affini, con sede in Milano e unità di Capurso (Bari), per un massimo di 30 dipendenti, Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) per un massimo di 9 dipendenti, Malagnino, località Sette Pozzi (Cremona) per un massimo di 5 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25837 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.E.A. - Impianti telefonici elettrici affini, con sede in Milano e unità di Segrate, località Redecesio (Milano), per un massimo di 68 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 31 dicembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25838 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Silak, con sede in Vinci (Firenze) e unità di Vinci (Firenze), per un massimo di 90 dipendenti, per il periodo dal 5 ottobre 1998 al 4 aprile 1999.

Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1998 con decorrenza 5 ottobre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25839 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli e unità di Napoli, via Ferraris, per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 2 marzo 1998 al 1° settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 2 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25840 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nervesa Moda Uomo, con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso) e unità di Nervesa della Battaglia (Treviso), per un massimo di 75 dipendenti, per il periodo dal 1° settembre 1998 al 28 febbraio 1999.

Istanza aziendale presentata il 14 luglio 1998 con decorrenza 1° settembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25841 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unità di Sciacca (Agrigento), per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 1° novembre 1997 al 30 aprile 1998.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1997 con decorrenza 1° novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25842 del 26 febbraio 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gallino componenti plastici S.p.a. dal 1° luglio 1996 Gallino plastica, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Copiano (Pavia), per un massimo di 82 dipendenti, San Benigno Cavavese (Torino), per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 12 agosto 1997 all'11febbraio 1998.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 12 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25867 del 4 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.El.Ca., con sede in Caserta e unità di stabilimento di Castello di Cisterna (Napoli), per un massimo di 180 dipendenti, per il periodo dal 3 maggio 1998 al 31 ottobre 1998.

Istanza aziendale presentata il 22 maggio 1998 con decorrenza 3 maggio 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25868 del 4 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 15 gennaio 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.G. Elettrodomestici,

con sede in Pignataro Maggiore (Caserta) e unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per un massimo di 147 dipendenti, per il periodo dal 1º marzo 1998 al 31 agosto 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1998 con decorrenza 1º marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza socialeè autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25869 del 4 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 21 settembre 1998, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rotostar ora Redaelli meccanica, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 18 novembre 1998 al 17 maggio 1999.

Istanza aziendale presentata il 4 dicembre 1998 con decorrenza 18 novembre 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 25870 del 4 marzo 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 20 ottobre 1998, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, nonché la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.r.l. Sa.Bo., con sede in Milano e unità di Bologna, per un massimo di 11 dipendenti in CIGS (4 prepensionabili), per il periodo dal 15 marzo 1998 al 14 settembre 1998.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, n. 25219 limitatamente all'art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 25871 del 4 marzo 1999, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.E.S.E.D., con sede in Salerno, località Fuorni e unità di Salerno, località Fuorni, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1º marzo 1994 al 31 agosto 1994.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 1º settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

Le proroghe di cui sopra, non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

99A2874-99A2875-99A3044

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25872 del 4 marzo 1999, è autorizzata, per il periodo dal 6 luglio 1998 al 30 giugno 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide Editoriale, con sede in Roma, unità di Roma, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38,5 ore settimanali a 25,10 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, impiegati, su un organico complessivo di 25 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, ove interessato, sono altresì autorizzati — nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantide Editoriale — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25873 del 4 marzo 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º agosto 1997 al 28 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo S.M.I. Servizi manutenzione immobili, con sede in Bari, e unità di II Policlinico di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 32 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 96 unità, su un organico complessivo di 148 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gruppo S.M.I. Servizi manutenzione immobili — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25874 del 4 marzo 1999, è autorizzata, per il periodo dal 1º settembre 1998 al 31 agosto 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Toscana Lazio, con sede in Piombino (Livorno) e unità di Frosinone, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 37 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 50 unità, di cui 1 part-time, da 30 a 21, 2 part-time, da 25 a 18, 13 part-time, da 24 a 17 e 1 part-time, da 20 a 14 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 2406 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 4 febbraio 1999, n. 25724.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. Toscana Lazio — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novem-

bre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 25875 del 4 marzo 1999 è autorizzata, limitatamente al periodo dal 2 maggio 1995 all'11 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Telecom Italia, con sede in Messina, e unità di Palermo, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,5 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124 unità, su un organico complessivo di 636 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l Telecom Italia — a corrispondere in particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23700 del 24 gennaio 1997, nella parte che stabilisce «con esclusione dello stabilimento di Palermo».

99A3043

Approvazione del programma per crisi aziendale

Con decreto ministeriale n. 25805 del 24 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° settembre 1998 al 31 agosto 1999, della ditta S.p.a. I.T.E.A. - Impianti telefonici elettrici affini, con sede in Milano e unità di Capurso (Bari), Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) e Malagnino, località Sette Pozzi (Cremona).

Con decreto ministeriale n. 25806 del 24 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, limitatamente al periodo dal 1° settembre 1998 al 31 dicembre 1999, della ditta S.p.a. I.T.E.A. - Impianti telefonici elettrici affini, con sede in Milano e unità di Segrate, località Redecesio (Milano).

Con decreto ministeriale n. 25808 del 24 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° novembre 1997 al 31 ottobre 1998, della ditta S.p.a. L.F. Latersiciliana, con sede in Palermo e unità di Sciacca (Agrigento).

Con decreto ministeriale n. 25810 del 24 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 14 aprile 1997 al 13 aprile 1998, della ditta S.p.a. Morgana, con sede in Reggio Calabria e unità di Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale n. 25812 del 24 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 7 maggio 1998 al 6 novembre 1998, della ditta S.p.a. Catel, con sede in Cosenza e unità di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

Con decreto ministeriale n. 25814 del 24 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 2 marzo 1998 al 1° marzo 1999, della ditta S.p.a. Magnaghi Napoli, con sede in Napoli e unità di Napoli, via Ferraris.

Con decreto ministeriale n. 25815 del 24 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 5 ottobre 1998 al 4 ottobre 1999, della ditta S.p.a. Silak, con sede in Vinci (Firenze) e unità di Vinci (Firenze).

Con decreto ministeriale n. 25816 del 24 febbraio 1999 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 gennaio 1999 al 3 gennaio 2000, della ditta S.p.a. Leggiuno (Varese) e unità di Leggiuno (Varese).

Con decreto ministeriale n. 25818 del 24 febbraio 1999 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° agosto 1998 al 31 luglio 1999, della ditta S.p.a. PPM industria poligrafica, con sede in Paderno Dugnano (Milano) e unità di Paderno Dugnano (Milano).

Con decreto ministeriale n. 25820 del 24 febbraio 1999 è accertata la condizione di crisi aziendale, relativamente al periodo dal 18 maggio 1998 al 17 maggio 1999, della ditta S.r.l. On Line System, con sede in Ciampino (Roma) e unità di Ciampino (Roma).

99A3045

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di marzo 1999, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 1997 e 1998 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
1998	Marzo	107,1	1,7	4,0
	Aprile	107,3	1,8	3,6
	Maggio	107,5	1,7	3,4
	Giugno	107,6	1,8	3,3
	Luglio	107,6	1,8	3,5
	Agosto	107,7	1,9	3,5
	Settembre	107,8	1,8	3,3
	Ottobre	108,0	1,7	3,3
	Novembre	108,1	1,5	3,1
	Dicembre	108,1	1,5	3,1
	Media	*107,6*	*1,8*	*3,6*
1999	Gennaio	108,2	1,3	2,9
	Febbraio	108,4	1,2	3,0
	Marzo	108,6	1,4	3,1

99A3215

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo alla legge 1º aprile 1999, n. 91, recante: «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti». (Legge pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 15 aprile 1999).

Nella legge specificata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, alla pag. 3, prima colonna, dopo la formula di promulgazione, che termina con le parole «la seguente legge:», all'articolo 1 sono anteposte le seguenti parole:

«CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI».

99A3217

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.